



Statuto del Gruppo Parlamentare

Fratelli d'Italia

SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo 1

(Gruppo Parlamentare)

È costituito il Gruppo Parlamentare "Fratelli d'Italia", di seguito il "Gruppo", quale organo necessario per lo svolgimento delle funzioni proprie del Senato della Repubblica Italiana nella XVIII legislatura, come previsto e disciplinato dal Capo IV del Regolamento del Senato della Repubblica.

Esso è costituito dai Senatori eletti nelle liste "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni" o, nel caso di collegi uninominali, anche nell'ambito di coalizioni di cui fa parte la lista "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni", che vi hanno aderito a norma dell'articolo 14 del Regolamento del Senato.

Esprime la sua linea politica e parlamentare in conformità al progetto e al programma, già condiviso dagli elettori, in costante e stretto raccordo con il movimento politico, "Fratelli d'Italia" del quale è espressione istituzionale al Senato della Repubblica.

Ogni successiva adesione al Gruppo nel corso della legislatura deve essere approvata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, previo assenso del Presidente di Fratelli d'Italia. L'ammissione s'intende subordinata all'accettazione integrale ed incondizionata del presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Senato, di seguito il "Regolamento", del quale costituisce specifica attuazione, nel dovuto coordinamento con le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 2

(Indirizzo politico)

I Senatori componenti del Gruppo rappresentano la sovranità popolare espressa con il voto al progetto e al programma politico sottoposto agli elettori con la presentazione della richiamata lista di suo riferimento, sono impegnati a darvi costante e concreta attuazione nello stretto raccordo dovuto alle posizioni ed iniziative assunte dal Gruppo medesimo, del quale concorrono a formare la linea politica con l'organizzazione che la interpreta, secondo modalità e competenze qui anche disciplinate.

Gli organi interni al Gruppo favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti per ogni rilevante aspetto della sua attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico che verrà concordemente rappresentato nell'attività parlamentare.

Rimane comunque garantita la libertà di coscienza del singolo parlamentare, in materia di specifica rilevanza etica.

Articolo 3

(Impegno dei Senatori aderenti)

I Senatori sono tenuti a partecipare ai lavori del Gruppo e degli organi del Senato dei quali sono parte, fornendo il proprio fattivo contributo affinché le attività vengano svolte con il massimo impegno, competenza, trasparenza ed efficacia, nell'irrinunciabile interesse della Nazione e nella più alta espressione della sovranità popolare che li distingue.

I Senatori del Gruppo hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni delle quali sono componenti, anche con l'espressione del proprio voto, salvo quanto previsto dal Regolamento sulle missioni.

Ogni Senatore è tenuto tassativamente a versare un contributo mensile a favore del Partito nella misura determinata dal Partito medesimo.

I Senatori del Gruppo sono tenuti ad osservare il presente Regolamento.

Articolo 4

(Provvedimenti sanzionatori)

Il Presidente del Gruppo, qualora riscontri assenze ingiustificate o violazioni del presente Regolamento, può proporre che l'Assemblea del Gruppo, una volta sentito il Senatore che potrà esprimere le proprie ragioni anche mediante una memoria scritta, i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a) richiamo orale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dal Gruppo;
- d) esclusione dal Gruppo.

Articolo 5

(Organi del Gruppo)

Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice Presidenti;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

Della composizione dell'organo collegiale, delle nomine degli organi monocratici e di ogni relativo mutamento, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato, a norma dell'art. 15 comma 2 del Regolamento.

Articolo 6 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo collegiale e deliberativo del Gruppo. È composta da tutti i Senatori ad esso appartenenti e costituisce l'espressione parlamentare del movimento politico "Fratelli d'Italia" al Senato della Repubblica.

Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea approva il Regolamento del Gruppo, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni.

L'Assemblea delibera sulle iniziative generali del Gruppo, determinando le fondamentali linee di indirizzo politico e parlamentare in conformità al progetto ed al programma già condiviso dagli elettori, in costante e stretto raccordo con il movimento politico del quale è espressione istituzionale.

L'Assemblea approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, il quale è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione, come previsto dall'articolo 16-bis del Regolamento del Senato.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono valide le deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli iscritti al Gruppo, le cui eventuali scelte in dissenso (a meno che siano esclusivamente legate a questioni di coscienza) costituiscono grave motivo di valutazione e sanzione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti del gruppo, previo assenso del Presidente di Fratelli d'Italia, sulla richiesta di adesione da parte di Senatori provenienti da altri gruppi parlamentari nonché sui provvedimenti di cui all'articolo 4.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano, ovvero per appello nominale o scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Gruppo.

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti: il Presidente del Gruppo, il Vicepresidente vicario e fino ad ulteriori due Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

L'elezione del Segretario avviene con le medesime modalità previste per l'elezione del Tesoriere, di cui al successivo articolo 8, e viene comunicata alla Presidenza del Senato, a norma dell'art. 15 comma 2 del Regolamento.

L'Assemblea approva a maggioranza il rendiconto di esercizio annuale, predisposto dal Direttore Amministrativo e sottoscritto dal Tesoriere.

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese per deliberare sulle materie indicate nell'ordine del giorno. Si riunisce, altresì, se richiesto da almeno un terzo dei componenti del Gruppo e la convocazione ha luogo entro dieci giorni.

La convocazione viene inviata, all'indirizzo di posta elettronica del Senatore, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, qualora vi siano documenti da approvare questi verranno allegati alla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, ovvero, in caso di assenza o di impedimento sia del Presidente sia del Vice Presidente vicario, dal Senatore più anziano intervenuto.

Articolo 7

(Presidente, Vicepresidenti e Segretario)

Il Presidente assolve alle funzioni di rappresentanza e garanzia del Gruppo, esprime l'indirizzo politico sia nelle sedi istituzionali proprie che nella comunicazione esterna, ha la rappresentanza legale e sta in giudizio per il Gruppo.

Il presidente designa i Senatori per le Commissioni permanenti e per gli altri incarichi parlamentari.

Il Presidente trasmette alla Presidenza del Senato il Regolamento del Gruppo e il rendiconto annuale di esercizio, come approvato dall'Assemblea del Gruppo, corredato dal giudizio della società di revisione di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Al fine di una trasparente attività amministrativa e contabile del Gruppo, il Presidente nomina un Revisore dei Conti, individuato tra professionisti di comprovata esperienza e iscritto al registro dei revisori legali, che vigila sulla corretta gestione, riferendone annualmente all'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne coordina i lavori.

È coadiuvato dagli organi del Gruppo e assicura che l'attività parlamentare si svolga nel partecipato apporto dei suoi componenti, sintetizzato ad unitaria disciplina. Ad egli compete la preventiva analisi degli ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, proposte di legge e emendamenti di particolare rilievo.

È eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso vi sia un'unica candidatura, l'Assemblea può eleggere il Presidente mediante acclamazione, diversamente procede mediante scrutinio segreto.

Qualora al primo scrutinio non venga raggiunto il *quorum* previsto, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due Senatori che hanno riportato il maggior numero di voti.

È eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Presidente può essere sfiduciato e sostituito dall'Assemblea nel corso della legislatura, mediante mozione formulata da un numero di Senatori pari ad almeno un terzo del Gruppo, votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Vicepresidente vicario ed i vicepresidenti, sono eletti dall'Assemblea del Gruppo con le medesime procedure, esercitano funzioni di supplenza in *caso* di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente del Gruppo, coadiuvano e rappresentano lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario in accordo con il Presidente, cura l'ordinata partecipazione dei senatori ai lavori dell'Aula e delle Commissioni permanenti e speciali assistendo i senatori sulla linea politica da mantenere.

Articolo 8 (*Tesoriere*)

La funzione di Tesoriere è svolta dal un senatore del Gruppo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo, secondo le direttive del Presidente del Gruppo e dell'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Senato e nell'articolo 1 del "Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari" in particolare:

- a) autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo secondo il procedimento di destinazione delle risorse finanziarie, salvo le alienazioni o le spese autorizzate dall'Assemblea;
- b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
- c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dal regolamento alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi del gruppo;
- d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione a esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
- e) è autorizzato ad attivare i conti correnti bancari e/o postali intestati al Gruppo ed operare sugli stessi;
- f) sovrintende l'attività del Direttore Amministrativo e sottoscrive l'inventario da egli redatto;
- g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale di esercizio predisposto dal Direttore Amministrativo.

Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

Il Tesoriere è direttamente eletto dall'Assemblea e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

La funzione di Tesoriere è incompatibile con quella di direttore amministrativo del Gruppo.

Nel caso vi sia un'unica candidatura, l'Assemblea può eleggere il Tesoriere mediante acclamazione, diversamente procede per appello nominale, ovvero, nel caso richiesto da almeno un terzo dei presenti, mediante scrutinio segreto.

Qualora al primo scrutinio non venga raggiunto il quorum previsto, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due Senatori che hanno riportato il maggior numero di voti.

È eletto Tesoriere il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Tesoriere può essere sfiduciato e sostituito dall'Assemblea nel corso della legislatura, mediante mozione formulata da un numero di Senatori pari ad almeno un terzo del Gruppo, votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 9 (Direttore Amministrativo)

Il Direttore amministrativo è nominato dall'Assemblea, rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è individuato tra professionisti di comprovata esperienza e competenza.

Il direttore amministrativo dirige le movimentazioni contabili derivanti dalle attività di gestione e amministrazione del Gruppo, in particolare:

- a) riscuote, sotto ogni forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
- b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del gruppo; a tal fine sovrintende all'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;
- d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.

Il direttore amministrativo è responsabile del libro giornale e del libro inventari, tenuti su supporto informatico.

Art. 10 (Rendiconto di esercizio annuale)

Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, redatti in conformità al modello predisposto dal Collegio dei Senatori Questori, nonché dalla relazione sulla gestione.

Il rendiconto è trasmesso alla società di revisione legale di cui all'articolo 16-bis comma 2, del Regolamento almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.

Entro quindici giorni dalla data di convocazione dell'assemblea che deve esaminare il rendiconto è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della società di revisione di cui all'articolo 16-bis comma 2, del Regolamento. La relazione della società di revisione è allegata al rendiconto.

Il rendiconto è approvato dall'assemblea del Gruppo ed è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 16-bis comma 3, del Regolamento del Senato.

In caso di scioglimento del Gruppo parlamentare prima della fine della legislatura, l'assemblea del Gruppo approva il rendiconto dell'esercizio che ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento.

I termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di scioglimento. L'assemblea del Gruppo che deve esaminare il rendiconto è convocata entro 60 giorni dalla data di scioglimento.

Art. 11

(Principi amministrativi e contabili)

Le entrate del Gruppo sono costituite:

- a) dai contributi erogati dal Senato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Senato;
- b) dalle donazioni a favore del Gruppo, a condizione che sia annotata l'identità del donante;
- c) dalle attività che ne costituiscono il patrimonio.

Le spese del Gruppo sono finalizzate esclusivamente agli scopi istituzionali indicati dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato.

Qualora dal rendiconto annuale emerga un avanzo di amministrazione, l'Assemblea che approva il rendiconto ne delibera l'accantonamento per spese future, mediante iscrizione contabile ad apposito fondo di riserva, nel rispetto delle finalità sopra indicate.

È vietata la distribuzione in qualunque modo di avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12

(Misure per garantire la trasparenza)

Il Gruppo si dota di un proprio sito internet, all'interno del quale sono pubblicati e resi liberamente consultabili i seguenti dati e documenti:

- a) il Regolamento del Gruppo;
- b) l'organizzazione interna del Gruppo, con riferimento alla composizione degli organi interni e alla titolarità degli incarichi ricoperti nell'ambito degli organi stessi;
- c) l'organigramma degli uffici del Gruppo;
- d) i rendiconti annuali di esercizio e le relazioni di gestione approvati dall'Assemblea del Gruppo, per i quali sia stata deliberata la conformità ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di contabilità dei Gruppi;
- e) ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo le modalità a tal fine stabilite dal Consiglio di Presidenza del Senato.

Art. 13
(Norme finali e transitorie)

Il presente Regolamento è approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Gruppo.

Con la stessa maggioranza è approvata ogni sua successiva modifica.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato della Repubblica, le deliberazioni del Consigli di Presidenza n. 135 del 16.01.2013 e n. 118 del 14.03.2018 e successive modificazioni e integrazioni, nonché principi e norme di riferimento costituzionale, come anche di riferimento civile, per i vari profili di attività che distinguono il Gruppo.